



COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **6**

in data **20/01/2022**

# Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventidue** addì **20 - venti** - del mese **gennaio** alle ore **15:55 in video conferenza**, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

**AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 65/22 R.G. DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA PROMOSSO DAL MINISTERO DELLA SALUTE**

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

|                       |             |    |
|-----------------------|-------------|----|
| VECCHI Luca           | Sindaco     | SI |
| PRATISSOLI Alex       | Vicesindaco | NO |
| BONVICINI Carlotta    | Assessore   | SI |
| CURIONI Raffaella     | Assessore   | NO |
| DE FRANCO Lanfranco   | Assessore   | SI |
| MARCHI Daniele        | Assessore   | SI |
| RABITTI Annalisa      | Assessore   | SI |
| SIDOLI Mariafrancesca | Assessore   | SI |
| TRIA Nicola           | Assessore   | SI |

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:

- che con atto di citazione del 10/9/2013 le signore M. S., M. R. C. e C. C., in proprio e quali eredi del sig. P. C., convenivano avanti il Tribunale di Roma il Ministero della Salute, la Regione Emilia-Romagna e la Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. di Reggio Emilia per sentirli condannare, in via solidale e/o concorrente tra loro, al pagamento di complessivi € 3.255.602,00 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al decesso del loro dante causa a seguito di infezione contratta a causa di sangue infetto somministrato nel corso di un intervento chirurgico d'urgenza effettuato in data 29/7/1978 presso l'Arcispedale S. Maria Nuova;
- che, nel costituirsi in giudizio, la Regione Emilia-Romagna e la Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. di Reggio Emilia eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva in favore del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art.66, commi 1 e 2, della L. 833/78 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- che in conseguenza di tale eccezione il Giudice, su richiesta delle attrici, autorizzava la chiamata in causa del Comune di Reggio Emilia;
- che, pertanto, in data 8/6/2015 veniva notificato l'atto di chiamata del terzo con il quale le attrici estendevano anche al Comune di Reggio Emilia la richiesta di risarcimento;
- che con deliberazione n. 179 I.D. del 14/10/2015 autorizzava il Sindaco a resistere in giudizio e conferiva incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Santo Gnoni del Servizio Legale comunale;
- che a seguito di collocamento in pensione dell'avv. Santo Gnoni nelle more del giudizio, con provvedimento dirigenziale n. 1465 R.U.A.D. del 24/9/2019 la causa veniva riassegnata all'avv. Berenice Stridi, la quale ne curava la fase decisionale;
- che il giudizio si concludeva con sentenza n. 19053/2021 del 7/12/2021 che: a) accoglieva la domanda proposta nei confronti del Ministero della Salute e lo condannava al pagamento, in favore delle attrici, di complessivi € 888.540,84 a titolo di risarcimento nonché alla rifusione delle spese di lite; b) rigettava le domande proposte nei confronti della Gestione Liquidatoria della ex USL di Reggio Emilia, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Reggio Emilia e condannava le attrici a rifondere a ciascuno di essi le spese di lite;
- che con atto di citazione in appello, notificato in data 3/1/2022 ed acquisito al n. 4585 di P.G. (ALL.1), il Ministero della Salute ha impugnato la suddetta sentenza avanti la Corte d'Appello di Roma, chiedendone l'annullamento e/o la riforma

previa sospensione della efficacia esecutiva;

- che la causa è stata iscritta al n. 65/22 R.G. della Corte d'Appello di Roma;
- Ritenuto di resistere in giudizio, confermando l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Berenice Stridi del Servizio Legale, con ogni più ampio mandato e facoltà;
- Richiamato a tale proposito l'art. 6 comma 2 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale secondo il quale costituisce eccezione al criterio di rotazione degli incarichi il differente grado di giudizio o fase della medesima controversia;
- Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- Il decreto del Sindaco PG n. 66477 del 25/03/2020 "Misure Di Contenimento Emergenza "Coronavirus" – Criteri Per Lo Svolgimento Delle Sedute Della Giunta Comunale Con La Modalità Della Videoconferenza".

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Richiamato l'art. 34, lett. a), dello Statuto Comunale e dato atto che la controversia ha un valore di circa 900.000 euro;

Con voti unanimi palesemente espressi;

### **DELIBERA**

- di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio iscritto al n. 65/22 R.G. della Corte d'Appello di Roma, promosso dal Ministero della Salute con l'atto di citazione in appello descritto in premessa;
- di incaricare della rappresentanza e della difesa in giudizio del Comune l'avv. Berenice Stridi del Servizio Legale comunale, conferendole ogni più ampio mandato e facoltà.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**VECCHI Luca**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**GANDELLINI Dr. Stefano**